

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO, LA DISCIPLINA E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui al titolo 3°, capo 2°, del CCNL 16.11.2022, articoli da 16 a 21, "Disciplina degli Incarichi di Elevata Qualificazione".
2. Il presente regolamento è stato adottato previa informativa ai soggetti sindacali in riferimento ai criteri di pesatura e conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione. Le stesse procedure sono previste nel caso di sua modifica.
3. Sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa la determinazione delle risorse da destinare alla indennità di risultato ed i criteri in base ai quali il punteggio ottenuto nella valutazione della performance determina la misura di tale indennità.

Articolo 2 - Istituzione

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 16/11/2022, posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, oggetto di incarico a termine di Elevata Qualificazione (di seguito: incarico di EQ).
Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
 - a) di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (art. 16, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022);
 - b) di responsabilità con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevata competenza specialistica (art. 16, comma 2, lett. b) CCNL 16/11/2022).
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del già menzionato CCNL, le posizioni di responsabile delle strutture apicali dell'Amministrazione di cui alla lettera a) del precedente comma sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ.
3. L'istituzione delle posizioni oggetto di incarichi di EQ di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo presuppone la strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico. Tra tali attività si possono annoverare compiti progettuali, pianificatori e di ricerca e sviluppo.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3 comma 4 lett. c) del presente Regolamento, l'affidamento di incarichi di EQ deve avvenire a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero al personale acquisito dall'esterno, anche ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 267/2000, ed inquadrato nella medesima Area.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata minima annuale e massima triennale e possono essere rinnovati.

Art. 3 - Incarico di elevata qualificazione

1. Gli incarichi di elevata qualificazione, nell'ambito delle aree, di cui all'art. 13 comma 3 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sono assegnati dal Sindaco, con proprio provvedimento, secondo criteri di professionalità ed in base alle potenzialità professionali accertate ed in applicazione dell'art. 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il provvedimento di nomina potrà anche indicare il nominativo dell'incaricato per la sostituzione del responsabile degli uffici e servizi in caso di assenza o impedimento

temporanei.

3. L'incarico di elevata qualificazione non è rinunciabile in quanto al suo verificarsi non viene in considerazione l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, ma si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili all'area di inquadramento (art. 52 del D. Lgs 165/2001; art. 12 ccnl 16.11.2022).
4. L'incarico di elevata qualificazione può essere conferito:
 - a) a personale dipendente, con qualifica funzionario EQ;
 - b) a personale dipendente dell'area dei funzionari e di elevata qualificazione, che occupa le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale ad interim;
 - c) a personale dell'area degli istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, ove non siano in servizio dipendenti dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione ovvero, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area e non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali, a tal fine richieste. Tale facoltà è consentita, per una sola volta, salvo che la reiterazione sia giustificata dalla circostanza, che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale di area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
 - d) attivando apposite convenzioni fra Enti, ai sensi degli artt. 22 e 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 novembre 2022.
 - e) conferendo incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, altrimenti nota come "scavalco di eccedenza" così come novellato dalla legge di conversione n. 112/2023 del d.l. 75/2023, con l'art. 28, comma 1-ter

Articolo 4 - Conferimento

1. Gli incarichi di elevata qualificazione sono conferiti dal Sindaco sulla base dei seguenti criteri:
 - a) capacità professionale posseduta nella gestione dei processi lavorativi complessi;
 - b) requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare;
 - c) attitudini in relazione ai programmi da realizzare;
 - d) esperienza acquisita in relazione ai programmi da realizzare.
2. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo si tiene conto dei curricula e, ove disponibili, degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti.
3. Per potere essere destinatari di incarichi di Elevata Qualificazione è necessario che, nel biennio precedente, la valutazione ai fini della erogazione delle indennità connesse alla performance sia stata non inferiore a 80/100 e che nello stesso arco temporale non si è stati destinatari di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale o scritto.
4. I criteri di dettaglio sono inseriti nell'allegato A.

Articolo 5 Indennità di posizione

1. La graduazione degli incarichi di cui al precedente articolo 2 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Complessità organizzativa e gestione delle risorse finanziarie;
 - b) Responsabilità, Rischio e Trasversalità
 - c) Professionalità
 - d) Complessità operativa e strategicità

I criteri per la graduazione degli incarichi in oggetto sono contenuti nell' Allegato B del presente regolamento.

2. La concreta applicazione di tali criteri, con la determinazione del punteggio, è effettuata su proposta del Nucleo di Valutazione.
3. La graduazione della misura di tale indennità è aggiornata tutte le volte che una articolazione organizzativa sia interessata da modifiche.
4. Per la determinazione della misura della indennità di posizione vengono sommati tutti i punteggi risultanti dalle graduazioni delle singole posizioni.

Articolo 6 - Indennità di risultato

1. La misura della indennità di risultato è determinata dall'ente nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni contrattuali.
2. La metodologia per la valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti sarà inserita nel presente regolamento ad integrazione di quanto già contenuto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
3. La percentuale di risorse da destinare al risultato rispetto all'importo complessivo del Fondo (indennità di posizione + indennità di risultato) è determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto nei limiti dei vincoli dettati dall'art. 23, comma 2, decreto legislativo 75/2017;
4. La retribuzione di risultato in favore degli incaricati di elevata qualificazione, non è dato automatico, essendo invece una voce subordinata, per ciascun responsabile, ad una determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi da raggiungere.
5. L'erogazione di tale retribuzione, per una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di elevata qualificazione assegnati nell'Ente, avviene, a seguito di valutazione annuale effettuata dal nucleo di valutazione, con decreto del sindaco, per gli obiettivi assegnati dal singolo Ente e previa deliberazione della Consulta dei Sindaci, in caso di obiettivi assegnati nell'ambito di funzioni e servizi associati.
6. La retribuzione di risultato è articolata, tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi, come segue:

Giudizio di valutazione	% di raggiungimento degli obiettivi
Livello di performance A	>=95%
Livello di	Dal 90% al 94,99%

performance B	
Livello di performance C	Dal 80% al 89,99%
Livello di performance D	Dal 70% al 79,99%
Livello di performance E	Dal 60% al 69,99%

7. Una valutazione inferiore al 60% corrisponde a valutazione negativa collegata allo scarso rendimento e produce gli effetti previsti per legge. La retribuzione di risultato è assegnata in misura piena per valutazione di livello di performance A; in maniera proporzionale per valutazione di livello di performance da B a E ed infine nulla è previsto per valutazioni inferiori al 60%.
8. il risultato non distribuito risulta economia di bilancio.

Articolo 7- Remunerazione degli incarichi ad interim

1. Nel caso di conferimento ad interim di un ulteriore incarico di elevata qualificazione, si dà corso alla maggiorazione della indennità di risultato in una misura compresa tra il 15 ed il 25% dei risparmi determinati dalla mancata erogazione della indennità di posizione.
2. La misura di tale maggiorazione è determinata con decreto sindacale.

Articolo 8 - Revoca degli incarichi di EQ

1. La revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, oltre che a seguito di sospensione disciplinare, può essere disposta dal Sindaco per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il dipendente interessato:
 - a) per ragioni disciplinari di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell'incarico;
 - b) intervenuti mutamenti organizzativi, funzionali alle priorità dei programmi degli organi di governo;
 - c) a seguito di valutazione negativa per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, intendendosi per tale il risultato conseguito al di sotto della soglia individuata nel sistema di valutazione della performance;
 - d) inosservanza delle direttive ricevute, conformi alla legislazione vigente, che ha provocato grave nocumento all'Ente;
 - e) venuta meno del rapporto fiduciario, con il Sindaco, a seguito di reiterate violazioni dei compiti e funzioni di cui alle precedenti lettere c) e d);
2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore e/o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.
3. La valutazione è negativa quando è inferiore a 60/100 ed una volta che la stessa sia stata confermata a seguito dell'eventuale contraddittorio richiesto dal dipendente, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 9 - Soluzione dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza tra le strutture organizzative sono definiti dal Segretario comunale, sentiti i responsabili interessati ed informato preventivamente il Sindaco.
2. Nel rispetto della separazione delle tra organi di governo e struttura amministrativa, la Giunta comunale, sentito il Segretario comunale, definisce le questioni dubbie in ordine alla ripartizione delle attribuzioni e delle competenze tra le strutture coinvolte.

Art. 10 - Graduazione della retribuzione di posizione

1. Ai funzionari responsabili dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione si può assegnare, ai sensi dell'art. 17, comma 2°, del contratto collettivo del 16 novembre 2022 un compenso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 18.000,00 annui lordi per 13 mensilità. La retribuzione di posizione verrà determinata, secondo i criteri di cui all'articolo 5.
2. Per il personale dell'area degli istruttori l'importo della retribuzione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 lordi per tredici mensilità.
3. La graduazione della retribuzione di posizione, viene effettuata, dal nucleo di valutazione, sulla base dei criteri predeterminati di pesatura, di cui all'allegato B, ai presenti criteri, che tiene conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione di elevata qualificazione.
4. Per l'area Istruttori i criteri di pesatura sono gli stessi dell'area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione tenendo conto che l'importo massimo non può superare € 9.500,00.
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di elevata qualificazione a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 22 e 23 del contratto collettivo del 16 novembre 2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
 - a) l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
 - b) l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
 - c) al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti utilizzatori possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza di cui all'art. 17, comma 2 del contratto collettivo del 16 novembre 2022; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 del contratto collettivo del 16 novembre 2022, stanziato presso ciascun ente.

Art.11- Disposizioni particolari sugli incarichi di Elevata Qualificazione

1. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, si potrà eventualmente procedere anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
2. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.
3. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del CCNL.

Art 12 - fasce della posizione

La retribuzione di posizione spettante al funzionario responsabile dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione è determinato con decreto del sindaco in base alla fascia di complessità risultante dalla ponderazione dei sotto fattori per ciascuna Area - rif. Allegato B

FASCE	RISULTATO DI PONDERAZIONE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Fascia 1	fino a 50%	€ 6.000
Fascia 2	da 50,01 a 60%	da € 6.001 a € 10.000
Fascia 3	60,01 a 70%	da € 10.001 a € 13.000
Fascia 4	70,01 a 80%	da € 13.001 a € 14.000
Fascia 5	80,01 a 90%	da € 14.001 a € 15.000
Fascia 6	90,01 a 95%	da € 15.001 a € 16.500
Fascia 7	95,01 a 100%	da € 16.501 a € 18.000

Art 13 - Norme finali

Con l'approvazione del presente regolamento vengono a cessare le altre disposizioni in materia incompatibili con quelle ivi riportate.